

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO
(residenti in loco)**

LIRIDON BLAKAJ

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo/ Ufficio di Pristina, codice fiscale, 97871890584 di seguito denominato committente, nella persona Titolare Pro - Tempore Dott. ANDREA SENATORI

e

il lavoratore Sig. Liridon Blakaj nato a Peja IL 12.01.1983 residente a Jabllanice e Vogel, Peje, di seguito denominato lavoratore,

PREMESSO

- Che dal 01 gennaio 2016 , ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 125 del 2014 e dell'art'.25, comma 4 del decreto ministeriale n. 113 del 2015, subentra la Sede estera della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che nell'ambito della competenza territoriale dell'Ambasciata d'Italia in Pristina opera a Tirana una Sede estera di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) responsabile anche per il Kosovo;
- che il committente ha ravvisato la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale con i seguenti compiti: assistente di progetto presso la sede estera della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che con atto n.23 del 15 marzo 2010 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo ha deliberato il finanziamento del fondo in loco relativo a " Sostegno al Sistema Sanitario in Kosovo" AID 9302.01.6 per un importo complessivo di Euro 178.820,00;
- che il lavoratore, selezionato a seguito di procedura comparativa, è risultato in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di detti compiti ed in possesso dei permessi eventualmente necessari per lo svolgimento di attività lavorative dipendenti nel Paese;
- che il lavoratore, ha espresso la propria disponibilità ad accettare detta proposta di lavoro;
- che le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di lavoro;
- che, ai sensi agli articoli 6 e 7 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge n.

975/1984 ed applicabile erga omnes, in base all'articolo 57 della legge n. 218/1995, il presente contratto e i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono regolati dall'ordinamento locale ;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. I

(MANSIONI CONTRATTUALI)

Il lavoratore si impegna a fornire nell'ambito del Progetto "Supporto al Sistema Sanitario in Kosovo" attività di supporto amministrativo e logistico al progetto, tenuta dei libri contabili, supporto nelle procedure di acquisto, supporto nella predisposizione di documentazione pertinente all'espletamento delle attività progettuali.

I termini di riferimento della prestazione di lavoro oggetto del presente contratto sono dettagliati in allegato. (allegato 1).

La prestazione lavorativa viene svolta nei locali della sede Estera della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Pristina, siti in via " Mujo Ulqinaku" n.9 Pejton Pristina Kosove.

ART. II

(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato, per un periodo di 4 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, dal 01.03.2016 al 30.06.2016.
2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'Amministrazione degli Affari Esteri e il lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, ne' determina aspettative di lavoro stabile.

ART. III

(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Al lavoratore è corrisposta una retribuzione globale onnicomprensiva di € 4.368,00.
2. Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute fiscali previste dalla legge locale.

3. La retribuzione globale, da corrispondersi in rate mensili posticipate, è comprensiva della tredicesima mensilità.

ART. IV

(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

L'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti è quella prevista dalla normativa locale. Il committente ed il lavoratore provvedono al versamento degli oneri di rispettiva competenza, dandone prova alla controparte.

ART. V

(ASSISTENZA SANITARIA)

L'assistenza sanitaria è assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale.

ART. VI

(ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI)

Il Lavoratore fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso la società Sigal Uniq Group Austria Kosovo, nelle forme previste dalla legislazione locale

ART. VII

(TRASFERTE)

1. Per eventuali trasferte sarà corrisposta una diaria giornaliera se prevista dalla legge locale. In mancanza, è previsto il solo rimborso delle spese viaggio e soggiorno documentate.

2. Il rimborso non può eccedere quello corrisposto per viaggi di servizio agli impiegati a contratto a legge locale della sede diplomatico-consolare ai sensi dell'art. 158 bis del D.P.R. n. 18/1967.

ART. VIII

(FERIE)

1. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, di 8 giorni lavorativi (comprensivi delle 2 giornate di cui all'art. 1, punto a) della legge 23.12.1977, n. 937) su base annua.
2. Il lavoratore ha diritto, altresì, alle giornate di riposo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 937/77, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, da fruirsì esclusivamente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
3. Il lavoratore ha diritto allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede.
4. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il lavoratore potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
5. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della sede, il lavoratore potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
6. Il lavoratore non può rinunciare alle ferie.

ART. IX

(ASSENZE PER MALATTIA)

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia il lavoratore può assentarsi, dal lavoro, su base annua fino a 60 giorni, di cui i primi 45 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato tale periodo, il committente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al lavoratore può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. X

(ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO)

Il trattamento giuridico - economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 salva la normativa locale se più favorevole.

ART. XI

(ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO)

1. Il lavoratore è tenuto a rispettare un orario di lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi.
2. Per particolari esigenze di servizio, il committente può chiedere al lavoratore di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo recupero.
3. Non è previsto il pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. XII

(DOVERI DEL LAVORATORE)

1. Il lavoratore, nell'espletamento dei propri compiti, ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro; di rispettare le leggi e gli usi locali anche in materia di permessi di soggiorno e di permessi di lavoro; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.

3. In particolare il dipendente:

- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;

- non chiede, ne' sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;

- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

- nel rispetto del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

- il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il

recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;

- a) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
- b) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
- c) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XII del presente contratto;
- d) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
- e) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. XIV del presente contratto.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. Al lavoratore è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XIV

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del lavoratore con un preavviso di trenta giorni, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del committente.

2. Da parte del committente il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIII del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;

- c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
- d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) per riduzione di personale o per chiusura della unità tecnica locale;
- g) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- h) in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. XII n. 2 e 3 del presente contratto . [nota 9]

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, il committente è tenuto ad un preavviso minimo di trenta giorni. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte dell'impiegato, il committente provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso nel caso di:

commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;

alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

ART. XV
(LIMITI D'ETA')

1. Salvo che la legge locale non preveda un limite inferiore, il contratto ha inderogabilmente termine il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età.

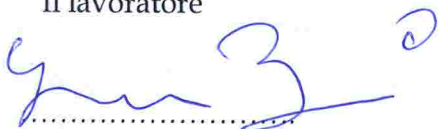
ART. XVI
(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

1. Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Li 01.03.2016

Il lavoratore



Il Direttore

